

COMUNE
di GALATI MAMERTINO
PROVINCIA DI MESSINA



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 51
DEL 29.08.2003 E RIPUBBLICATO ALL'ALBO
PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI
DAL 28-9-2003 AL 12-10-2003

Publicato dal 28-9-03 al 12-10-2003
Galati M. li 15-10-03

IL MESSO COMUNALE

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the municipal messenger.



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

DETERMINAZIONE DEL NUMERO, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DELLE CONSULTE

Art. 1 –Istituzione

Il Comune, al fine di realizzare la partecipazione democratica alla vita dell'ente e di assicurare la effettiva corrispondenza della propria attività alle esigenze ed ai bisogni della collettività locale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, istituisce le consulte con compiti di pareri e di formulazione di proposte riguardo alle consulte appresso indicate:

- a.consulta per i problemi dei minori;
- b.consulta per le problematiche giovanili e la pace;
- c.consulta per lo sport;
- d. consulta delle associazioni per le attività culturali e di formazione sociale;
- e.consulta per i problemi ed il recupero dell'ambiente;
- f.consulta per favorire l'integrazione e la partecipazione dei portatori di handicap;
- g.consulta per le pari opportunità;
- h.consulta per i servizi socio sanitari;
- i.consulta per le problematiche della scuola.
- m.consulta per le problematiche agricole e zootecniche;
- n. consulta per l'economia e lavoro;
- o. consulta anziani;

Le consulte sono organi di consulenza del consiglio, della giunta e del sindaco. Alle sedute della consulta possono intervenire il sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali senza diritto di voto.

Art. 2 - Composizione

1. Le consulte sono composte da un minimo di 9 a un massimo 15 componenti, di cui 2/3 espressi dalla maggioranza Consiliare e 1/3 espressi dalla minoranza Consiliare;
2. Possono far parte delle consulte i cittadini ed i rappresentanti di enti, di organizzazioni e associazioni che hanno sede nel territorio comunale.

Art. 3 - Nomina e durata delle consulte

Le Consulte vengono nominate dal Consiglio Comunale e durano in carica sino al mandato del Sindaco e alla scadenza del Consiglio Comunale.

La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

ORGANI E FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE

Art. 4 Presidente

1. Le consulte sono presiedute dal presidente del consiglio o da un suo delegato scelto tra i

Consiglieri o gli Assessori.

Art. 5 – Segreteria

1. Un dipendente di ruolo del comune, nominato dal segretario comunale, svolge funzioni di segreteria delle consulte.

Art. 6 – Convocazione

1. Le consulte possono riunirsi per determinazione del presidente del consiglio o del Sindaco, per deliberazione della giunta municipale e a richiesta di un quarto dei consiglieri comunali e/o dei componenti della consulta.

2. Le consulte sono convocate dal presidente della consulta.

3. Le convocazioni sono fatte dal presidente della consulta mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio dei singoli componenti, di norma, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al Sindaco ai consiglieri ed agli assessori.

4. L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 7 - Numero legale per le sedute

1. Per la validità delle sedute delle consulte è richiesta la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti.

Art. 8 - Numero necessario di voti per rendere validi i pareri o le proposte delle consulte

1. I pareri e le proposte delle consulte sono validi se ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

2. I pareri e le proposte delle consulte hanno validità di pareri facoltativi non vincolanti per l'Ente ed i suoi Organi.

3. Nello svolgimento delle funzioni di loro competenza le consulte non dispongono di poteri di emanare direttive né di procedere ad imputazioni di responsabilità.

Art. 9 - Partecipazione degli assessori e dei consiglieri alle sedute delle consulte

1. I componenti della giunta e del consiglio possono partecipare alle sedute delle consulte per farvi comunicazioni, senza diritto di voto.

Art. 10 - Processo verbale delle sedute delle consulte

1. Delle sedute delle consulte si redige il processo verbale da parte del segretario della consulta.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal presidente, dal componente più anziano e dal segretario.

3. Il processo verbale entro dieci giorni dalla seduta viene trasmesso a cura del segretario della consulta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.

Art. 11 - Pubblicità dei lavori delle consulte

1. Le sedute delle consulte sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Art. 12 - decadenza e dimissioni

I membri della Consulta sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti di legge per la carica di Consigliere Comunale.

I membri decaduti possono essere eventualmente sostituiti entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso organo cui apparteneva il dimissionario o decaduto.

Art.13 - incompatibilità'

Non possono far parte delle Consulte coloro che non hanno i requisiti di legge per ricoprire la carica di consigliere comunale.

Art.14 - modifica del regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 - sede della consulta e funzioni di segreteria

La sede delle Consulte è presso la Residenza Municipale.

Le spese di funzionamento della Consulta faranno carico al Bilancio Comunale.

Art. 16 - norme transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili si applicano alle consulte le disposizioni che regolano il funzionamento delle commissioni consiliari.